

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1347 DEL 24/07/2025

O G G E T T O

RITORNO DELIBERATIVO PER MODIFICA SEDE LEGALE DELLA STRUTTURA PRIVATA NON ACCREDITATA “SMA OTTAGONO VICENZA SRL” DI VICENZA PER ATTIVITÀ A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE NELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA, AI SENSI DELL’ART. 91 COMMA 5 DEL CCNL DEL 23 GENNAIO 2024 – AREA SANITÀ.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 1392/25

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con delibera n. 1234 del 03/07/2025, questa Azienda U.L.SS. ha approvato la stipula del contratto per l'attività a pagamento a carattere occasionale del dr. Piacentino Massimo da svolgersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 comma 5 del CCNL 23.01.2024 Area Sanità, presso la Struttura privata "SMA OTTAGONO VICENZA SRL", per il periodo decorrente dal 15/07/2025 al 14/07/2026.

Per un mero errore materiale, nel contratto, è stata erroneamente indicata la sede legale in via Zamenhof 803 – 36100 Vicenza, anziché via San Rocco 1 – 36023 Longare (VI).

Tanto premesso, si propone di approvare il presente ritorno deliberativo, nonché il correlato nuovo testo contrattuale che reca la corretta sede legale della Struttura stipulante e che si allega al presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto e qui integralmente richiamato, la stipula del contratto con la struttura privata non accreditata "SMA OTTAGONO VICENZA SRL" per l'effettuazione di prestazioni nella disciplina di Neurochirurgia, ai sensi dell'art. 91 comma 5 del CCNL 23.01.2024 Area Sanità e dell'art. 36 del Regolamento Aziendale ALPI approvato con D.D.G. n. 304/2023, per il periodo decorrente dal 15/07/2025 al 14/07/2026, nei termini ed alle condizioni precisate nel contratto stesso, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
3. di dare atto che l'incasso derivante dalla stipula del contratto in argomento verrà imputato ai ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia del Bilancio sanitario conto 5108000015;
4. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

	CONTRATTO	
	PER ATTIVITA' A PAGAMENTO A CARATTERE OCCASIONALE	
	NELLA DISCIPLINA DI NEUROCHIRURGIA	
	TRA	
	L' Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (di seguito denominata anche "U.L.SS. n. 8") –	
	con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza codice fiscale e P.	
	IVA 02441500242, nella persona del legale rappresentante, Direttore Generale	
	Patrizia Simionato (nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965 Cod. Fisc. SMN	
	PRZ 65B60 C111S)	
	E	
	La Struttura "SMA OTTAGONO VICENZA" (di seguito denominata anche	
	"Struttura Sanitaria") con sede legale in via San Rocco 1 – 36023 Longare (VI) e	
	sede operativa in via Zamenhof 803 - 36100 Vicenza - P.IVA 02453040244, nella	
	persona del legale rappresentante Bordin Sandro (nato a Padova il 18/10/1952 -	
	Cod. Fisc. BRDSDR52R18G224B).	
	PREMESSO CHE	
	- l'art. 15 quinquies, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 502/92, l'art. 91 comma 5 del	
	CCNL 23.01.2024 Area Sanità nonché l'art. 9 del D.P.C.M. 27/3/2000, prevedono	
	la possibilità per i Dirigenti Medici, che hanno optato per il rapporto di esclusività,	
	di partecipare ai proventi di attività, richiesta a pagamento dai singoli utenti e	
	svolta individualmente o in equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture	
	di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra Struttura Sanitaria	
	privata non accreditata, previo contratto dell'U.L.SS. n. 8 con le predette Aziende	
	e/o Strutture;	
	- la D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314 all'allegato A paragrafo 3) ha ridefinito la	
	Pag. 1 di 7	

	disciplina delle consulenze a carattere occasionale, precisando che:	
	<i>“ ..(omissis) in ragione del vincolo della occasionalità, l'azienda deve fissare il</i>	
	<i>limite massimo di attività di ciascun dirigente tenuto anche conto delle altre</i>	
	<i>attività svolte”.</i>	
	- con delibera n. 1836 del 02/11/2023 l'U.L.SS. n. 8 ha fissato a 200 il limite	
	massimo di prestazioni che ciascun dirigente potrà effettuare all'interno dei n. 2	
	accessi mensili, ovvero n. 22 nell'arco dell'anno;	
	- la Struttura Sanitaria, ha chiesto di stipulare un contratto per poter usufruire	
	occasionalmente di prestazioni ambulatoriali specialistiche da parte del dr.	
	Piacentino Massimo, dirigente medico dipendente dell'U.L.SS. n. 8;	
	- la Struttura Sanitaria dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio	
	di attività sanitaria e di non essere accreditata con il S.S.N. (come da dichiarazione	
	agli atti);	
	- la Struttura Sanitaria non è collegata né controllata da altra struttura sanitaria	
	privata accreditata ai sensi dell'art. 2359 del c.c. (come da dichiarazione agli atti);	
	- per la Struttura Sanitaria il presente contratto con l'U.L.SS. n. 8, non costituisce	
	accreditamento.	
	SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1 - Oggetto	
	Su richiesta dei singoli utenti della Struttura Sanitaria il dr. Piacentino Massimo,	
	dipendente dell'U.L.SS. n. 8 che ha optato per il rapporto esclusivo, è autorizzato a	
	partecipare ai proventi di attività a pagamento a carattere occasionale svolta presso la	
	predetta Struttura Sanitaria nella disciplina di Neurochirurgia compatibilmente con le	
	esigenze di servizio.	
	Art. 2 – Modalità di Esecuzione	
	Pag. 2 di 7	

	L'attività a pagamento è a carattere occasionale e il dr. Piacentino Massimo è										
	autorizzato a svolgere l'attività in argomento nel limite massimo individuale di n.										
	200 prestazioni da erogarsi all'interno dei 2 accessi mensili, ovvero 22 nell'arco										
	dell'anno così come disciplinato dalla D.G.R.V. 16 agosto 2016 n. 1314										
	intendendosi ricompresi in tali limiti anche eventuali accessi/prestazioni										
	effettuati presso altre strutture private non accreditate.										
	Va precisato altresì che la precitata D.G.R.V. n. 1314/2016 stabilisce che è esclusa per										
	la Struttura Sanitaria la possibilità di tenere liste di prenotazione.										
	Il Dirigente Medico interessato, ferma restando la responsabilità individuale, svolge										
	l'attività presso la Struttura Sanitaria in maniera tale da non compromettere l'attività										
	istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero										
	psico-fisico nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dal										
	CCNL dell'Area Sanità e dall'art. 14 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 (Legge										
	Europea orario di lavoro).										
	Durante l'attività non è ammesso l'uso del ricettario regionale.										
	Art. 3 – Condizioni Economiche										
	L'U.L.SS. n. 8 stabilisce di comune accordo con il dr. Piacentino Massimo le										
	seguenti prestazioni e tariffe:										
	<table> <tr> <th>Prestazione</th><th>Tariffa</th><th>Tariffa</th></tr> <tr> <td></td><td>U.L.SS.*</td><td>minima **</td></tr> <tr> <td>Prima visita neurochirurgica</td><td>€ 123,00</td><td>€ 143,00</td></tr> </table>	Prestazione	Tariffa	Tariffa		U.L.SS.*	minima **	Prima visita neurochirurgica	€ 123,00	€ 143,00	
Prestazione	Tariffa	Tariffa									
	U.L.SS.*	minima **									
Prima visita neurochirurgica	€ 123,00	€ 143,00									
	* Tariffa applicata dall'U.L.SS. alla Struttura Sanitaria										
	** Tariffa minima che la Struttura Sanitaria deve applicare al paziente										
	Art. 4 – Adempimenti della Struttura Sanitaria										
	La Struttura Sanitaria provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e con										
	Pag. 3 di 7										

	cadenza mensile si obbliga a comunicare all'U.L.SS. n. 8, esclusivamente mediante	
	l'allegato "RIEPILOGO ACCESSI MENSILI" (Allegato 1), l'elenco analitico delle	
	prestazioni erogate con l'orario di presenza presso la Struttura Sanitaria (data, orario	
	di entrata e orario di uscita) dello specialista: detto documento dovrà essere	
	controfirmato dal Legale Rappresentante della Struttura Sanitaria e dal Dirigente	
	Medico che, sotto la propria responsabilità, dichiara che le prestazioni riportate	
	corrispondono a quelle effettuate.	
	Art. 5 - Fatturazione	
	L'U.L.SS. n. 8 sulla base del "riepilogo accessi mensili" di cui all'articolo	
	precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate	
	secondo le tariffe di cui al precedente art. 3. Il pagamento dovrà essere effettuato	
	dalla Struttura Sanitaria, entro la scadenza e secondo le modalità indicate sulla	
	fattura stessa.	
	L'U.L.SS. n. 8 erogherà il compenso al dirigente medico interessato dopo l'avvenuto	
	incasso della fattura in argomento.	
	Art. 6 – Aspetti assicurativi e di sicurezza	
	La Struttura Sanitaria nello svolgimento dell'attività di cui al presente contratto	
	dovrà assicurare lo specialista attraverso adeguata polizza a garanzia della	
	responsabilità civile personale professionale con rinuncia da parte della Struttura	
	Sanitaria e della propria Compagnia alla rivalsa e alla surrogazione nei confronti	
	dell'U.L.SS..	
	La Struttura Sanitaria risponderà civilmente verso terzi (R.C.T.) ai sensi degli artt.	
	1218 e 1228 del C.C. della condotta dolosa o colposa anche dello specialista	
	dell'U.L.SS. n.8. Lo specialista dell'U.L.SS. n. 8 risponderà in ogni caso del proprio	
	operato ai sensi dell'articolo 2043 del C.C..	
	Pag. 4 di 7	

	Per altre coperture assicurative quali I.N.A.I.L. la Kasko od altro, essendo l'attività	
	effettuata al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività aziendale a pagamento	
	a carattere occasionale, sarà lo stesso specialista a dovervi eventualmente provvedere	
	in proprio.	
	La Struttura Sanitaria dichiara inoltre di aver adottato tutte le misure idonee per la	
	protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal	
	D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..	
	Art. 7 – Trattamento dei dati personali	
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base	
	del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE	
	679/2016. Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di	
	essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed	
	all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati	
	potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori	
	dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli	
	adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente	
	Contratto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente	
	normativa in materia. La Struttura Sanitaria nomina i Dirigenti Medici della U.L.SS.	
	n. 8 che svolgono le prestazioni specialistiche presso la propria sede persone	
	autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 679/2016	
	e dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs.	
	101/2018. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei	
	dati personali, i Dirigenti Medici potranno accedere esclusivamente ai dati personali	
	strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui	
	processi produttivi della Struttura Sanitaria e su ogni altra informazione di cui	
	Pag. 5 di 7	

	vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta presso la Struttura Sanitaria.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali	
	vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 8 - Durata	
	Il presente contratto ha durata di un anno, con decorrenza dal 15/07/2025 al	
	14/07/2026 . L'eventuale rinnovo dovrà essere preventivamente richiesto dalla	
	Struttura Sanitaria e soggetto al perfezionamento di un nuovo contratto.	
	Art. 9 – Foro competente	
	Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa	
	scaturire dall'esecuzione del presente contratto. In caso contrario per qualunque	
	controversia derivante dal presente contratto è esclusivamente competente il Foro di	
	Vicenza.	
	Art. 10 – Inadempimento e recesso	
	Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal	
	presente contratto prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da	
	comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Le Parti si riservano il diritto di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1456	
	C.C. nel caso di inadempimento di una delle Parti in relazione alle obbligazioni	
	previste e disciplinate dal presente contratto, mediante diffida ad adempiere con un	
	termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali il contratto s'intende risolto	
	di diritto.	
	Art. 11 – Registrazione ed imposta di bollo	
	Il presente contratto:	
	- è soggetto ad imposta di bollo a carico della Struttura Sanitaria, ai sensi dell'art. 2,	
	allegato A del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;	
	Pag. 6 di 7	

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 2° comma del

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico

della parte richiedente.

Art. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le vigenti

norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari aziendali in

materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

SMA OTTAGONO VICENZA

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Patrizia Simionato

Sandro Bordin

Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice

civile gli artt. 5 e 6.

Letto, approvato e sottoscritto.

Vicenza, lì

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

SMA OTTAGONO VICENZA

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

Patrizia Simionato

Sandro Bordin

ALLEGATO 1 - RIEPILOGO ACCESSI MENSILI

Effettuati dal Dott. _____

Mese di _____ Anno _____

Alla Direzione Amministrativa di Ospedale

Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica"

Email: liberaprofessione@aulss8.veneto.it

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

Accesso del _____	Descrizione PRESTAZIONE	N. PRESTAZIONI	TARIFFA (cadauno)	TARIFFA
Orario ENTRATA				
Orario USCITA				

TOTALE	
--------	--

Il sottoscritto legale rappresentante della Struttura e lo specialista sopra indicato dichiarano che le prestazioni soprariportate corrispondono a quelle effettuate.

Il legale rappresentante
(timbro e firma)

Lo Specialista
(timbro e firma)
